



COMUNE DI FRASSINORO
(Provincia di Modena)
Piazza Miani n.16
41044 FRASSINORO
Tel. 0536/971015 - Fax 0536/971002

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Atto del Consiglio Comunale n. 50 del 30.09.1995 e successive
modificazioni ed integrazioni

CAPO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita nel Comune di Frassinoro la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art.2, terzo comma, n. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso a cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate dal comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di Legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art.62 del D.Lgvo n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servizi ed all'uso a cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso 8 art. 62, 1° comma D.lgvo 507/93).

ARTICOLO 2

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzata e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita (art.59 comma 2 D.Lgvo 507/93):

-in misura pari al 40% della tariffa da ml. 601 a 1500 ml.;

-in misura pari al 20% della tariffa oltre i 1501 ml;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato, si considerano, comunque, all'interno dell'area servita, i locali situati fino a 600 ml. Dal contenitori più vicino.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art.58 e segg. del D.Lgvo 507 del 1993.

Al fine della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ARTICOLO 4

LOCALI ED AREE TASSABILI

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc), nonché le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc), per le quali saranno applicate le riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti a servizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di rinnovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, di attività sindacale e politica;
- 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per

destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

10) tutti gli altri vani esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni le tettoie e simili;

11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da balle all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla Legge.

ARTICOLO 5

LOCALI ED AREE PER ATTIVITA' STAGIONALI

1) Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2) La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio della attività.

3) La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4) Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata per l'anno successivo.

5) L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ARTICOLO 6

SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga o occupi, oltre alle aree indicate dall'art.1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (aggiunto con atto C.C. n.21 del 9.3.1996)

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare .

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli Enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

[Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art.63, comma 2 D.Lgvo 507/93), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo] **(Abrogato e sostituito con quanto sotto riportato - atto C.C. 21 del 9.3.1996).**

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ARTICOLO 7

TASSA GIORNALIERA

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a 6 mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa, determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondente di uso, maggiorata del...50%...(non superiore al 50% art.77 comma 2, D.Lgvo 507/93).

La tassa è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 D.Lgvo 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alle sanzioni interessi ed accessori.

[La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protragga per più di un'ora;

b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni] (Abrogato con atto di C.C. N. 65 del 23/12/1995.

CAPO II

ARTICOLO 8

TARIFFA

Entro il 31 ottobre il Consiglio comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in base al disposto dell'art.61, comma 2, del D.Lgvo n. 507/93.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art,2, comma 3, numero e del D.P.R. 915/82.(aggiunto con atto C.C. n.21 del 9.3.1996)

[ARTICOLO 9]

ABROGATO E SOSTITUITO

(atto C.C. n.65 del 23.12.1995)

PARAMETRI

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo della loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicando per il coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa. (La norma in questione trova applicazione a partire dal 31.5.1995).

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq. 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

ARTICOLO 9

DEFINIZIONE

(atto C.C. n.65 del 23.12.1995)

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifici-qn

Per coefficiente di produttività specifica-qn – si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. Anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti

prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b)Coefficiente medio di produttività specifica-qm

Per coefficiente medio di produttività specifica-qm – si intende il rapporto tra il quantitativo totale Qt di rifiuti urbani speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici St dei locali iscritti nei ruoli della tassa $qm = Qt/St$

c)Indice di produttività specifica- In

Per indice di produttività specifica- In – proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica pn e il coefficiente medio di produttività specifica qm. $In = qn/qm$

d)Costo convenzionale del servizio C relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del decreto 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e)Tariffa media convenzionale Tm

Per tariffa media convenzionale – Tm – si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio C e la superficie totale St. dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $Tm = C/St$.

f)Coefficiente di qualità K

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,5 ed 1,2 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifica, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

[ARTICOLO 10]

ABROGATO E SOSTITUITO

(atto C.C. n.65 del 23.12.1995)

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1) La tassa a norma del primo comma dell'art.65 del decreto 507 è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2) Le tariffe ordinarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3)La superficie tassabile misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4)Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ARTICOLO 10

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica – qn – delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenze almeno quadriennali, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguito dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi dello sviluppo socio economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o

Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri od istituti pubblici di ricerca.

3. Si ritiene pertanto di adottare i coefficienti di produttività specifica – qn – e i coefficienti di qualità – K -, rilevati dalla campagna di monitoraggio fatta dall’Azienda AMIU di Modena, in quanto questo Ente non è in possesso di elementi conoscitivi desunti da campagne di monitoraggio proprie.

Descrizione classe		Coef.prod. qn	Coef. Qual. K
Abitazioni e garages	1	7,20	0,90
Banche Uffici studi	2	8,92	1,10
Industrie Artigiani Magazzini	3	9,51	0,90
Frutta verd.pesce- supermercati	4	22,61	1,20
Autorim. Espos.dep	5	8,92	1,10
Altri es. commerc.	6	13,77	1,00
Barbiere parrucchiere	7	8,92	1,10
Distrib. carburanti	8	8,92	1,10
Teatri, sale ballo	9	8,92	1,10
Bar,gelaterie,pizzerie	10	27,83	1,20
Alberghi, Pensioni	11	9,60	1,00
scuole	12	8,92	1,10
Studi medici, caserme,palestre	13	8,92	1,10
Abitazioni rurali	14	2,16	0,90
Dist sup a ml.600 fino a ml.1500	15	7,20	0,90
Dist. Oltre ml. 1501	16	7,20	0,90

ARTICOLO 10 BIS

MODALITA' DI REDIFINIZIONE DELLA CLASSE DI CONTRIBUENZA

(approvato con **atto C.C. n.65 del 23.12.1995**)

1.La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica - q_n -, tenuto conto delle caratteristiche qualitative merceologiche del rifiuto.

2.Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3.Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a)da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica - q_n -, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b)da un proprio valore dell'indice di produttività specifica - I_n -, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica - q_n - e coefficiente medio di produttività specifica - q_m -; ($I_n = q_n/q_m$)

c)da un proprio valore K_n del coefficiente di qualità K ;

ARTICOLO 10 TER

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

(approvato con **atto C.C. n.65 del 23.12.1995**)

1.Le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi a preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi, conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art.4 con eventuale conseguente ricomposizione riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti dell'analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3) E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi sostanziale invariata dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

[ARTICOLO 11]
ABROGATO E SOSTITUITO
(atto C.C. n.65 del 23.12.1995)

CLASSIFICAZIONE

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

1)musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose, edifici scolastici pubblici e privati, edifici pubblici;

2)locali ad uso abitativo;

3)locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali, studi professionali ed uffici commerciali;

4)teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreative, palestre, aree adibite a sale da ballo;

5)alberghi, locande, trattorie, pensioni, bar, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;

6)centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati; pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;

7)stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge; magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;

8)sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi in vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;

9)aree e spazi pubblici o gravati da servitù di piccolo passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando nel caso di più usi risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Ai sensi dell'art.79 comma 2 del D.Lgvo 507/93 il presente articolo trova applicazione a decorrere dall'01.01.1996.

ARTICOLO 11

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

(aggiunto con atto C.C. n.65 del 23.12.1995)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificate come segue, determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti

Class e	Descrizione	qn	K
01	Abitazioni private e garages	7,20	0,90
02	Studii professionali,uffici commerciali,banche,Istituti di	8,92	1,10

	credito,assicurazioni,agenzie finanz. Di viaggio,ricevitori,uff. di associaz. Ordini profess. Studi tecnici e pubblicitari		
03	Stabil.industriali,laboratori,magazzini,locali a tettoia degli artigiani(con rif. All'intera superf.dei locali a tettoia)	9,51	0,90
04/1	Esercizi di vendita "aventi superficie compreso il magazzino non superiore a 150 mq"(aggiunto con atto C.C. 5 DEL 29/03/2007) di frutta e verdura,pollame,pesce,negozi [e supermercati] (abrogato con atto C.C. 5 del 29/03/2007) alimentari promiscui verdura,pollame,pesce,negozi e supermercati alimentari promiscui	22,61	1,20
04/2	Medie strutture di vendita avnti superficie, compreso il magazzino, fino a 1.500 mq (aggiunto con atto C.C. 5 del 29/03/2007)	22,61	1,20
05	Magazzini con deposito non attinenti a vendita di bibite e acque minerali,autorimesse, autoservizi autotrasportatori,sale di esposizione di esercizi commerciali	8,92	1,10
06	Esercizi commerciali non ricompresi nella classe 04	13,77	1,00
07	Barbieri,parrucchieri,saloni di bellezza,studi fotografici,copisterie, serre coperte	8,92	1,00

08	Distributori di carburante, campeggi, altre aree scoperte ad uso privato	8,92	1,10
09	Teatri, cinematografi, studi di incisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da gioco	8,92	1,10
10	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie	27,83	1,20
11	Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici	9,60	1,00
12	Scuole di ogni ordine e grado	8,92	1,10
13	Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive degli enti di assistenza, caserme, carceri, palestre, autoscuole, collegi, convitti, comunità-istituti, case di riposo e di assistenza, ospedali, case di cura, laboratori di analisi, ambulatori, studi medici, veterinari, fisioterapici, mense sociali	8,92	1,10
14	Abitazioni rurali	2,16	0,90
15	Riduzione al 40% dei locali uso abitazioni distanti dal cassonetto mt. 601 fino a mt. 1500	7,20	0,90
16	Riduzione al 20% dei locali ad uso abitazioni distanti dal cassonetto oltre mt. 1501	7,20	0,90
17	Locali stabilimenti industriali laboratori e botteghe artigiane ridotti al 30%	9,51	0,90
18	Locali stabilimenti industriali, botteghe	9,51	0,90

ARTICOLO 12

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettate a tributi dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'Ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Il cambio di alloggio e di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III

ESENZIONI-AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 13

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non abitabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;

*c) [i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro)].***(ABROGATO CON ATTO C.C. 13 DEL 29.3.2004)**

c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità, fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o la inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a domanda ed a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. L'esenzione della tassa si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure alla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con apposita comunicazione debitamente sottoscritta (aggiunto con atto C.C. nr. 13 del 29/03/2004)

d) i locali e le aree adibite al ricovero del bestiame, ovvero destinati a granai, fienili;

e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

f)soffitte, ripostigli, stenditoi, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;

g)la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

[h)unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua,luce];(abrogato con atto C.C. n. 13 del 29.2.2004)

h) Unità immobiliare prive di allacciamenti alle utenze (gas, luce, acqua) perché sprovviste dei relativi apparecchi contatori (aggiunto con atto C.C. n. 13 del 29.3.2004) [Abrogato con delibera di C.c. nr. 42 del 30/11/2006]

i) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

l)locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive non adibite a giardino o a parco;

m)Sono esenti dall'imposta gli edifici scolastici del Comune poiché esiste l'impegno delle scuole a svolgere educazione ambientale ed ecologica mirato alla sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie verso il problema del rispetto ambientale (atto C.C. n.81 del 20.12.1997) (abrogato con atto C.C. 13 del 29.03.2004)

m) sono esenti dalla TARSU le istituzioni scolastiche che procedono, anteriormente all'inizio del periodo di imposta, alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune finalizzata alla realizzazione di progetti di educazione ed informazione ambientale

Schema di convenzione

**Il Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo di Montefiorino;
Visto l'art.13, comma 1, lett. m), del Regolamento del Comune di Frassinoro per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani, si impegna a realizzare il progetto allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione;**

Il responsabile del servizio finanziario, sig.....;

Visto il progetto di cui sopra, ritenuto conforme all'interesse pubblico, sottoscrive il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1, lett. m), del regolamento del Comune di Frassinoro per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Dirigente scolastico Il responsabile Servizio finanziario
(aggiunto con delibera C.C. 9 DEL 25/03/2005)**

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art.62, comma 5, del Decreto L.gvo n. 507/93;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici nocivi;

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, può essere ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

RIDUZIONE	ATTIVITA'
-Falegnamerie	20%
-Ambulatori dentistici,odontotecnici,laboratori di analisi e radiografici	20%
-Verniciatura, fonderie	30%
-Officine di carpenteria metallica	30%

La tassazione nei limiti sopraindicati viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando alla prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ARTICOLO 14

Possono essere esentati dalla tassa le abitazioni di superficie tassabile non superiore a mq. 50, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto ,con decorrenza dall'anno successivo.

Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale, ed il loro ammontare è iscritto al bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto dell'adozione della delibera medesima.

ARTICOLO 15

TARIFFE AGEVOLATE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

L'Amministrazione inoltre **ha la facoltà** di concedere la riduzione del 50 per cento della tassa in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano

più di due vani oltre i servizi e quella del 30% in favore degli alloggi popolari composti da tre vani oltre i servizi.

L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Con analogo provvedimento l'amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento. Gli interessati dovranno produrre domanda debitamente documentata che dovrà essere vagliata dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana (attualmente ufficio tecnico settore lavori pubblici) per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. L'ufficio competente si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

La tariffa unitaria è ridotta nel limite di 1/3 (non superiore a 1/3) nel seguente caso:

- a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) la tariffa unitaria è ridotta nel limite del 30% (non superiore al 30%) nei confronti degli agricoltori, coltivatori diretti o imprenditori agricolo a titolo principale occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- c) le aree scoperte a qualsiasi uso adibite escluse le aree scoperte e di pertinenza di civili abitazioni sono computate nel limite del 50% (aggiunto con atto C.C. n.21 del 9.3.1996)**
- d) per i locali destinati ad abitazione ed occupati per l'intero periodo d'imposta da contribuente residente di età superiore a 70 anni, titolare di attestazione ISEE inferiore ad euro 15.000, si applica una riduzione del 25% della TARSU dovuta (aggiunto con atto C.C. NR. 5 DEL 29/03/2007)**

e) All'unica attività commerciale, avente le caratteristiche di "esercizio di vicinato" secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett.d) del D.Lgs 31.03.1998 n. 114, o pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, sita ed attiva per l'intero periodo d'imposta nelle località non comprese nelle zone perimetrate risultanti dalle allegate planimetrie, si applica una imposta pari al 30% della TARSU dovuta.(aggiunta con delibera di C.C. nr. 5 del 29/03/2007

CAPO IV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RIMBORSI

ARTICOLO 16

DENUNCE

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale tributi che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione e agevolazione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza, ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna e le pertinenze.

Dovrà inoltre contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ARTICOLO 17

ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.64 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ARTICOLO 18

CONTROLLO

L'amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alla richiesta di cui alle lett.a) e b), con agenti della polizia urbana o con i dipendenti dell'Ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 19

RICORSO

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'articolo 1 del D.Lgvo 31.12.1992 n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.Lgvo 31.12.1992 n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art.62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art.64 successivo)

ARTICOLO 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Un funzionario appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, è responsabile dell'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

[ARTICOLO 21]

(abrogato con atto C.C. 66 del 15.12.2000)

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.17, comma 1 del regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli

articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18 primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma 23,24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25,26 escluso l'ultimo comma, 27,28,29,30,31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 602.

Si applicano in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel suddetto decreto e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

[ARTICOLO 22 (Abrogato con atto C.C. n. 66 del 15.12.2000)]

RIMBORSI

Nei casi di errore e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che avvenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64, commi 3 e 4 è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

CAPO V

SANZIONI

[ARTICOLO 23]

(Abrogato con atto C.C. n. 66 del 15.12.2000)

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate le seguenti:

- a) per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 e al 20 per cento dei contributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento;*
- b) per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia;*
- c) per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, si applica la pena pecuniaria di lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione;*
- d) per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del contributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.*

e) sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'intendente di finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette;

f) le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.22 del regolamento.

ARTICOLO 23 BIS

(Aggiunto con Atto del C.C. n. 66 del 15.12.2000)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71, comma 1, del D.Lgs n. 507/93, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 D.Lgs. 507/93, in apposito elenco da formare, a (le parole "pena decadenza" abrogate con atto c.c. 13 del 29.3.2004), entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Gli importi sono riscossi, a seguito di spedizione di specifico prospetto avviso di liquidazione (atto C.C. n. 13 del 29.3.2004) contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto e l'intera somma è ripartita

in "due" (" " parole aggiunte atto C.C. n.76 del 13.7.2004) tre o quattro rate bimestrali di pari importo, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune di Frassinoro, ovvero mediante versamento diretto presso la Tesoreria medesima.

Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la (parole sostituite atto C.C. n. 13 del 29.3.2004 "richiesta di pagamento") lo specifico prospetto, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate della somma dovuta. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. 14.4.1910 n. 639, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

2.-I rimborsi spettanti, nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo versato e non dovuto, sono disposti nei termini indicati dall'art.75 del d.lgs 15.11.1993 n. 507.

3.-Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

4.-Il contenzioso è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 31.12.1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni-

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24

In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.

Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ed eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2,3, e 4, 64 comma 2, secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4,5, e 6 che hanno decorrenza dal primo gennaio 1995.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denuncie di cui all'art.16 del regolamento, ivi comprese le denuncie integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o di riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art.63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71,72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art.72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data

del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

ARTICOLO 25

Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 26

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.